

Coronavirus Fase 2 - Gestione rifiuti DPI: modifiche alle norme regionali vigenti

Circolare 422 del 11/06/2020 - Ambiente e Sicurezza

Con ordinanza 554 del 29 maggio u.s. la Regione Lombardia, a seguito dell'emergenza in atto, ha parzialmente modificato e sostituito alcune regole utili per lo smaltimento dei DPI.

Gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

I rifiuti rappresentati da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e i fazzoletti di carta, utilizzati all'interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e socio-sanitarie **possono essere assimilati agli urbani e in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301.**

È comunque **possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente a impianti di incenerimento o a impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020.**

A prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISS n 26/2020.

Impianti di trattamento rifiuti

In deroga agli atti autorizzativi vigenti:

- tutti gli inceneritori per rifiuti urbani sono temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. In questo caso, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti. Tale facoltà è possibile soltanto nel caso in cui i produttori di tali rifiuti non trovino impianti disponibili.

Per avvalersi di queste possibilità, i Gestori dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, a Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, A.R.P.A. e ad A.T.S., accompagnata da:

- una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l'idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti

- e nel caso di trattamento dei rifiuti sanitari, anche di **una dichiarazione da parte dei potenziali conferitori, che evidenzia l'indisponibilità di altri impianti.**

Validità temporale dell'ordinanza

Le disposizioni previste nell'ordinanza trovano applicazione fino al **31 agosto 2020**, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/06.

Rivolgersi a

Task Force Coronavirus: Elena Riva (cell. 335 7918825 - riva@ali.legnano.mi.it)

Fonte: <https://ali.mediatra.com/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/coronavirus-fase-2-gestione-rifiuti-dpi-modifiche-alle-norme-regionali-vigenti>